

# STVDI MEDIEVALI

SERIE TERZA

Anno LVIII - Fasc. II

2017



FONDAZIONE  
CENTRO ITALIANO DI STUDI  
SULL'ALTO MEDIOEVO  
SPOLETO

l'insediamento di una comunità di monaci al servizio del santuario. Oggi lo spirito antico dei pellegrini medievali gode di una luce nuova, ricreato grazie alle attività di ristrutturazione del luogo di culto. Un'appendice molto puntuale correda il volume di Giordano di informazioni dedotte dal testo di tre 'Cabrei' – del 1596, 1674 e 1699 – superstiti nell'Archivio dell'Ordine di Malta e conservati presso la National Library of Malta. Si tratta di libelli censuali redatti per inventariare i beni e le attività poste sotto l'amministrazione della Commenda di Picciano: alcuni brani scelti e trascritti consentono al lettore di ricevere dirette notizie storiche sul santuario, sulla struttura della Commenda e sullo svolgimento della festività della Madonna.

MARCO IUFFRIDA

TAMARA GRAZIOTTI, *Giustizia penale a San Gimignano (1300-1350)*. Presentazione di PAOLO NARDI, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2015, pp. xxvi-182 (Biblioteca della « Miscellanea storica della Valdelsa » fondata da Sergio Gensini, diretta da Oretta Muzzi, XXVII). – Lo studio di Tamara Graziotti prende in esame una realtà già molto studiata, ma anche assai ben documentata, come San Gimignano, per affrontarne la storia istituzionale da un punto di vista inedito. Lo sguardo dell'autrice è infatti sulla giustizia penale, argomento finora trascurato nella ricerca sul centro toscano, ma assai d'attualità, in linea con gli orientamenti di storia della giustizia che sono propri di almeno una parte dell'ateneo fiorentino. La sopravvivenza di un cospicuo numero di registri giudiziari sangimignanesi ha permesso infatti alla Graziotti di indagare i meccanismi e le fattispecie del processo penale, con un occhio alla procedura e uno alla legislazione in merito, parzialmente conservata. Proprio questa duplice prospettiva, alla quale si affianca una costante attenzione per le dinamiche politiche sottese al processo, costituisce uno dei meriti del volume, che mostra di sposare assai bene l'orizzonte dello storico del diritto con quello dello storico delle istituzioni.

Pur essendo relativamente breve il libro è assai articolato, suddividendosi in tre parti, la prima dedicata alle magistrature giudiziarie e alla normativa statutaria, la seconda alle procedure processuali applicate, la terza alle pratiche infragiudiziarie e a tutto quanto fiancheggiava i processi, senza farne parte. Le tre parti si suddividono poi in otto corposi capitoli, che dettagliano ulteriormente l'analisi.

La prima parte, come anticipato, si sofferma sulle magistrature giudiziarie e sui loro compiti statutari. Il primo capitolo prende in esame il podestà, tracciando una breve storia della sua affermazione e della sua giurisdizione, in quanto giudice di prima istanza e naturale referente della giustizia sangimignanesa. Per tale motivo la regolamentazione del suo ufficio, come pure del suo seguito, è fra le prime a essere messa per iscritto e delineata per intero, mostrandone la vastità dei compiti, almeno in un primo tempo. Con l'affermazione del regime popolare infatti il podestà viene affiancato dal capitano, oggetto del secondo capitolo. La nuova magistratura, in un primo tempo un doppione del podestà, vede nel corso del tempo precisarsi sempre di più i suoi compiti, accentrati attorno alla giurisdizione d'appello, ma poi allargati anche a un generico controllo dell'operato del podestà. Da questo punto di vista è interessante notare il tentativo di riforma dell'ufficio operato nel 1339, con una nuova redazione statutaria

poi abortita. È evidente che il ceto dirigente del centro toscano desiderava precisare i rispettivi ruoli delle due massime magistrature e appare chiaro che l'ambito nel quale confliggevano in maniera più pericolosa era proprio quello giudiziario. Nel terzo capitolo le due magistrature vengono nuovamente esaminate alla luce della normativa statutaria che le riguardava, con una particolare attenzione alle procedure a esse riservate e prescritte. Quello che nei primi due capitoli era insomma un ritratto un poco più generico si precisa qui nel suo agire, almeno secondo il dettato statutario, chiarendo quali fossero i poteri giudiziari del podestà e del capitano, soprattutto, per quest'ultimo, nel senso di una funzione di tutela del popolo, che poteva sentirsi poco rappresentato nella curia podestarile.

La seconda parte entra più nel dettaglio del funzionamento della giustizia penale. Il primo capitolo esamina le procedure del processo sulla base della documentazione conservata, illustrando quale fosse la prassi osservata nei tribunali sangimignanesi e contemporaneamente le differenze di fondo tra il rito inquisitorio, ormai prevalente, e quello accusatorio, comunque presente e non semplicemente superato, confutando la prospettiva consequenziale che è ormai stata abbandonata dalla storiografia giuridica più avvertita. Vi è poi da aggiungere che una parte non trascurabile l'aveva il procedimento su denuncia, meno compromettente dell'accusa e rientrante dal punto di vista formale nel rito inquisitorio. In questo modo i tre sistemi si dividevano in maniera ineguale ma pur sempre formalmente corrispondente le azioni legali portate avanti dai tribunali del centro toscano.

Il secondo e il terzo capitolo di questa parte sono i più analitici ed entrano nel cuore del lavoro, esaminando lo svolgimento dei processi attestati nei registri giudiziari, la fonte principale della ricerca. La materia è appunto suddivisa in due capitoli, uno riguardante la curia podestarile e uno quella capitaniale. L'indagine si addentra nel dettaglio dei singoli processi, con una buona dose di osservazioni di natura tecnica, esponendo non solo lo svolgimento e le relative procedure, ma anche le fattispecie di reato e le figure dei protagonisti, muoventi causa o accusati. I particolari sono presentati in maniera chiara e distesa, pur senza mai perdere di vista il quadro generale, al quale del resto rimandano le numerose tabelle, che propongono i singoli casi raggruppati per reato, per tipo di procedimento, per caratteristiche personali degli accusati. È così possibile avere un quadro sintetico del funzionamento della giustizia penale sangimignanese, che altrimenti si disperderebbe nei mille rivoli dei singoli casi, ma anche un panorama delle differenze e delle similitudini fra le due curie, con le caratteristiche prevalenti nelle stesse. C'è da dire che pur con alcune differenze l'attività del capitano è nella sostanza molto simile a quella del podestà, confermando che l'evoluzione di questa magistratura di origine popolare la portò a una relativa indifferenziazione di compiti rispetto a quella più antica podestarile. Molto interessanti sono anche le osservazioni sull'effettiva esecuzione delle condanne e sul pagamento delle ammende, che permettono di rendersi conto dell'effettività di questa giustizia, spesso pregiudizialmente tacciata di inefficienza e di parzialità, anche per motivi politici.

Come anticipato la terza parte si sofferma sulle pratiche giudiziarie che non trovavano posto nel processo, in una dialettica che l'autrice mette ben in luce, lontano da pregiudizi evolutivi sulla giustizia. Il primo capitolo riguarda la mediazione giudiziaria e lo spazio riservato alla pace privata nelle cause sangimignanesi. Dopo aver illustrato la riflessione contemporanea in merito a questo tipo

di composizione la Graziotti passa a descrivere lo spazio a esso dedicato nella legislazione statutaria, mostrando così l'aderenza della riflessione, non puramente teorica, alla normativa effettivamente vigente. Per concludere il discorso poi l'autrice si sposta sulle pratiche realmente applicate, così come si evincono dai citati registri giudiziari. In questo modo, con un ulteriore scarto concettuale, si passa dalla riflessione alla norma e quindi alla pratica, mostrando le differenze, ma anche le consonanze tra i tre sistemi di pensiero e nella sostanza le possibilità offerte agli accusati per chiudere le proprie pendenze extra-giudizialmente.

L'ultimo capitolo è dedicato al controllo del territorio, ovviamente da un punto di vista giudiziario, con un interessante analisi dell'attività di polizia, naturale traduzione nei fatti dell'effettività della giustizia comunale. Come è ovvio la sicurezza interna, ma anche il controllo del territorio sangimignanese, in un secolo assai turbolento come il Trecento che vide anche alcuni tentativi di sovvertimento del regime al potere, dipendevano non solo dall'attività giudiziaria delle due curie, sollecitate nell'indagare e punire, ma anche dall'effettività di tale giustizia, che poteva essere assicurata solo da un'attenta azione delle forze di polizia. In tale ottica i seguiti dei due ufficiali di vertice, composti da birri e cavalieri, acquisivano tutta la loro importanza per una pronta repressione dei crimini e la prevenzione di attentati al pacifico stato della cittadina, quest'ultima assicurata dal servizio di guardia sulle mura, non a caso accuratamente regolato e sottoposto al rigoroso controllo del capitano, che puniva le infrazioni.

Il volume presenta dunque un'analisi completa del funzionamento della giustizia penale sangimignanese nel Trecento, grazie all'uso di fonti molteplici e assai eloquenti. Il ritratto che ne esce, ricco di spunti comparativi per future ricerche sull'argomento, è decisamente convincente e contribuisce ad allargare le nostre conoscenze sul funzionamento giudiziario di una piccola cittadina del XIV secolo.

GIAN PAOLO G. SCHARF

NICHOLAS A. GRIBIT, *Henry of Lancaster's Expedition to Aquitaine, 1345-46. Military Service and Professionalism in the Hundred Years' War*, Woodbridge, The Boydell Press, 2016, pp. xiv-374 (Warfare in History). – Il suggestivo nome di *Guerra dei Cento anni*, che definisce il periodo che va dal 1337 al 1453, è stato coniato dagli storici nel XIX secolo. Certamente essa fu "avvenimento bellico" unico, eppure allo stesso tempo fu un conflitto composito, caratterizzato da molti assedi, da poche grandi battaglie, intervallate da scaramucce e naturalmente anche da tregue. Il conflitto, come è noto, ebbe inizio per ragioni dinastiche o questo almeno fu il pretesto. Alla morte senza eredi maschi dell'ultimo rappresentante del ramo primogenito dei re Capetingi, Carlo IV detto *il Bello* (†1328), Edoardo III Plantageneto, – nipote di Carlo, sovrano d'Inghilterra e al contempo vassallo del re di Francia per le terre da lui possedute sul continente –, fu escluso dalla successione regale per il fatto che il suo legame con la casa reale era per via materna. Il nuovo re, Filippo VI di Valois, venne quindi proclamato non a motivo della sua prossimità genealogica col suo predecessore, bensì a causa della sua 'nazionalità'. Il cugino d'oltre Manica, in risposta, non riconobbe il nuovo sovrano. Del resto, quattro anni prima, nel 1324, il re inglese Edoardo II, si era già rifiutato di prestare nuovamente l'omaggio feudale a Carlo